

# DOCUMENTO DI ACCOGLIENZA

Vademecum per i giovani Medici-Chirurghi e Odontoiatri iscritti  
all'ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Macerata

## Sommario

L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI .....	6
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE .....	8
È necessario iscriversi all'Albo? .....	8
Come ci si iscrive all'Albo?.....	8
Si può cominciare immediatamente ad esercitare?.....	8
Che cos'è il "giuramento professionale"? .....	9
Ottenuta l'iscrizione all'Albo, cosa deve fare il professionista? .....	9
E se cambio la residenza? .....	9
Per l'iscrizione all'Ordine è necessario pagare qualche tassa? .....	9
Cosa succede se non si paga la tassa di iscrizione all'Ordine? .....	10
La tassa di iscrizione all'Ordine è deducibile fiscalmente?.....	10
Sull'Albo professionale quali titoli possono comparire? .....	10
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) .....	11
Cos'è la PEC? .....	11
Come funziona? .....	11
Chi la utilizza? .....	12
È obbligatoria?.....	12
Come ottenere un indirizzo PEC? .....	13
ENPAM.....	14
Come versa il professionista i contributi per la pensione? .....	14
Questi contributi all'ENPAM sono deducibili fiscalmente? .....	14
Cos'è il FONDO SANITÀ?.....	14
Dove si possono trovare ulteriori informazioni sull'ENPAM? .....	15
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE.....	16
(DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI).....	16
Decalogo per una corretta e consapevole scelta in ambito assicurativo .....	16
Tutto ciò premesso.....	16
PARTITA IVA.....	18
Apertura partita iva .....	18
Regime fiscale .....	18
Emissione fatture.....	20
SISTEMA TS .....	21
Cosa dice il decreto 175/2014? .....	21

Quali sono le spese da inviare al Sistema TS? .....	21
Entro quando va effettuato l'invio delle fatture al Sistema TS? .....	21
Cosa succede a chi non invia le fatture al Sistema TS? .....	21
Come si effettua l'invio delle fatture al Sistema TS? .....	22
Dopo avere ottenuto le credenziali di accesso, il medico può inviare i dati al Sistema TS in 3 modi:.....	22
LA RICETTA MEDICA.....	23
E' valida la ricetta scritta su un normale foglio di carta? .....	23
La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano? .....	23
I farmaci prescritti con questo tipo di ricetta chi li paga? .....	23
Quali farmaci si possono prescrivere sulla "ricetta bianca"? .....	24
Quanto tempo vale la "ricetta bianca"? .....	24
Esistono ricette sicuramente "non ripetibili"? .....	24
Quanto tempo vale una ricetta "non ripetibile"?.....	24
Gli altri professionisti sanitari (infermieri, farmacisti, biologi) possono fare ricette? .....	24
Cos'è la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale?.....	24
Chi può prescrivere farmaci a carico del SSN? .....	25
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN possono usare la ricetta dematerializzata in qualunque contesto? .....	25
La ricetta "dematerializzata" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca"?.....	25
Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe? .....	26
Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco? .....	26
Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta? .....	26
Quali sono queste situazioni di estrema necessità ed urgenza?.....	26
Cos'è la ricetta "limitativa"? .....	27
Cos'è la ricetta per i farmaci stupefacenti?.....	27
TIMBRO PROFESSIONALE, CARTA INTESTATA E PUBBLICITÀ SANITARIA.....	28
Timbro professionale per ricette.....	28
Timbro professionale per fatture .....	28
Pubblicità sanitaria .....	29
ECM.....	30
E' obbligatorio l'ECM? .....	30
In cosa consiste?.....	30
Chi può essere esonerato? .....	30
Quanti crediti devo acquisire e in quale periodo di tempo?.....	32

Come faccio a tenere sotto controllo la mia situazione riguardo agli ECM conseguiti nei vari anni? .....	32
COSA FARÒ DA GRANDE:.....	33
collaboratore, socio, direttore sanitario, dipendente.....	33

## PRESENTAZIONE

Cari colleghi e care colleghe

La commissione giovani medici e odontoiatri dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Macerata ha creato questo documento con lo scopo di affiancarvi nell'inserimento alla professione.

Naturalmente speriamo di condividere tali informazioni anche con i colleghi meno giovani, per arricchire in questo modo l'esperienza di ciascuno di noi, ma soprattutto trovare tra i colleghi più navigati dei validi aiutanti che ci permettano di affrontare al meglio quelle che sono le insidie quotidiane della professione, non solo dal punto di vista clinico, ma anche e soprattutto amministrativo.

## L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Dopo la parentesi del regime fascista, che soppresse l'Ordine trasformandolo in un sindacato (Rdl n. 184 del 5.03.1935), questo fu ricostruito con D.Lgs C.P.S. n. 233 del 13.09.1946, che mutuò quasi tutti i suoi elementi dalla precedente legge del 1901. L'Ordine viene quindi identificato quale Ente Pubblico.

Si tratta di ente appartenente al PARASTATO, anche in base alla successiva classificazione fatta dalla L. 20.03.1975 n. 70. Letteralmente Parastato significa stare "presso" lo Stato. Questi Enti esprimono infatti un rapporto di strumentalità con lo Stato e, pur presentando diversi modelli organizzativi, sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Ministero ad essi riferito, nel caso degli Ordini dei Medici, il Ministero della Salute.

In tal senso lo Stato sceglie di istituire un ente autonomo per la cura di interessi ritenuti meritevoli, non ritenendo di poter utilizzare la propria struttura organizzativa.

Si tratta di enti a circoscrizione territoriale dal momento che hanno competenza territoriale provinciale.

Infine, sono enti esponenziali avendo la rappresentanza legale degli interessi di categoria professionale per gli iscritti all'Albo.

La ragione per cui lo Stato ha fatto questa scelta istituzionale per gli Ordini professionali si sostanzia nel fatto che la professione di medico chirurgo e quella di odontoiatra rientrano a pieno titolo tra le professioni protette, intendendosi per tali quelle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali la legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad uno specifico albo (art. 2229 c.c.).

In considerazione della loro rilevanza sociale e della specificità delle competenze richieste, lo Stato ha ritenuto indispensabile che l'accesso alla professione sia regolato da un ente che ha compiti di garanzia per i cittadini e di tutela e rappresentatività nei confronti dello stesso iscritto.

L'Ordine professionale è quindi strumento dello Stato volto a garantire da un lato il corretto esercizio della professione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall'altro il controllo sulla correttezza comportamentale del

professionista nei confronti dei cittadini, anche a tutela del decoro e della dignità della professione.

DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE il D.Lgs.C.P.S. 233/1946 detta i principi istitutivi in merito a:

- l'organizzazione dell'Ordine,
- la tenuta dell'Albo,
- la Federazione Nazionale,
- la Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria.

Il DPR 221 del 5 aprile 1950 è il regolamento attuativo del decreto legislativo 233/46, esso entra nel dettaglio e descrive tutti i passaggi procedurali riferiti

- alla tenuta dell' Albo,
- alle Assemblee dell'Ordine,
- alla tenuta dell'amministrazione della contabilità dell'Ordine,
- alle sanzioni disciplinari ed al relativo procedimento,
- alla Commissione centrale.

Non si deve poi dimenticare la legge 24 luglio 1985 n. 409, che istituisce la professione sanitaria di Odontoiatra; per l'Ordine significa l'istituzione dell'Albo degli Odontoiatri, di un'assemblea elettiva per gli Odontoiatri e di due Commissioni all'interno dell'Ordine, una per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e una per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi. Inoltre, i primi due eletti della Commissione Odontoiatri entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine.

## **ORGANIGRAMMA OMCEO**

Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, e consiglieri – due dei quali componenti della Commissione Albo Odontoiatri. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi ed uno supplente. La Commissione Albo Odontoiatri è composta da 5 membri.

## **ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

### **È necessario iscriversi all'Albo?**

Sì, a norma dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 8 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è necessaria l'iscrizione al relativo Albo dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.

### **Come ci si iscrive all'Albo?**

E' necessario presentare la domanda di iscrizione all'Ordine della provincia in cui si ha la residenza o il proprio domicilio professionale. Per i residenti/domiciliati nella provincia di Macerata è disponibile nel sito dell'Ordine nella sezione "Modulistica" il fac-simile della domanda di iscrizione.

Non è necessario presentare alcun documento o certificato, in quanto la domanda è presentata sotto forma di autocertificazione.

Ovviamente finché non si è iscritti all'Albo, non si può esercitare la professione.

La domanda può essere presentata dal diretto interessato agli uffici dell'Ordine, oppure presentata da un terzo, purché accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del diretto interessato.

Inoltre può essere spedita per posta o per posta elettronica certificata, sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido.

### **Si può cominciare immediatamente ad esercitare?**

No. la domanda deve prima essere esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, il quale, al termine dell'istruttoria, adotta una formale delibera di iscrizione all'Albo. E' solo dalla data di questa delibera del Consiglio che il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione, non prima.

Prima di deliberare formalmente l'iscrizione all'Albo è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge: residenza anagrafica, titolo di laurea, titolo di abilitazione, assenza di carichi penali pendenti e di condanne pregresse.

La mancanza di qualcuno di questi requisiti può rendere inaccoglibile la domanda e, quindi, comportare l'impossibilità di esercitare la professione.

Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare circa l'accoglimento o meno delle domande di iscrizione entro tre mesi dalla data di presentazione delle stesse.

## **Che cos'è il "giuramento professionale"?**

Il Codice di Deontologia Medica, all'art. 1, prevede che il medico o l'odontoiatra che si iscrive per la prima volta all'Ordine è tenuto a pronunciare il giuramento professionale. Si tratta di un atto che impegna moralmente il giovane collega ad osservare i precetti etici e deontologici che sono alla base della professione.

## **Ottenuta l'iscrizione all'Albo, cosa deve fare il professionista?**

Può iniziare ad esercitare la professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi del caso.

Dal punto di vista fiscale, infatti, la legge prevede che il professionista deve chiedere all'Agenzia delle Entrate l'apertura della Partita Iva entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività libero professionale, a meno che non si tratti di un'attività saltuaria. Il possesso della Partita Iva è indispensabile per l'emissione delle fatture per prestazioni rese in regime libero-professionale. Viceversa l'apertura della Partita Iva non è necessaria per le attività di lavoro dipendente pubblico o privato o assimilati.

## **E se cambio la residenza?**

Ogni Ordine dei Medici ha competenza di ambito provinciale, per cui se l'iscritto trasferisce la sua residenza da un Comune all'altro della stessa provincia, deve semplicemente comunicare all'Ordine il nuovo indirizzo di residenza (modulo disponibile nella sezione di questo sito "Modulistica") per l'aggiornamento dei dati.

Se invece il medico trasferisce la sua residenza al di fuori della provincia di Macerata bisogna distinguere: se continua a lavorare nella provincia di Macerata può mantenere l'iscrizione all'Ordine di Macerata, ma deve comunque comunicare all'Ordine l'indirizzo della nuova residenza e l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività professionale. Se, invece, il medico non risiede più nella provincia di Macerata e nemmeno vi lavora, allora ha la possibilità di iscriversi all'Ordine dei Medici dell'altra provincia dove ha la nuova residenza o il nuovo luogo di lavoro.

## **Per l'iscrizione all'Ordine è necessario pagare qualche tassa?**

Oltre alle tasse dovute al momento della presentazione della domanda di iscrizione (come detto sopra), il neo iscritto riceverà ogni anno l'avviso di pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine.

Si tratta di una tassa obbligatoria e di importo uguale per tutti gli iscritti allo stesso ordine.

### **Cosa succede se non si paga la tassa di iscrizione all'Ordine?**

La legge prevede la cancellazione dall'Albo per morosità e quindi, di conseguenza, l'impossibilità ad esercitare la professione.

Pertanto si raccomanda vivamente di essere puntuali nell'assolvimento di questo obbligo e di comunicare all'Ordine tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, allo scopo di evitare il rischio di risultare irreperibili e, quindi, di essere cancellati dall'Albo per morosità.

### **La tassa di iscrizione all'Ordine è deducibile fiscalmente?**

A differenza dei contributi ENPAM, che sono contributi previdenziali e quindi deducibili fiscalmente, la tassa di iscrizione all'Ordine non ha finalità previdenziale e quindi non è un onere deducibile.

Tuttavia gli Odontoiatri che nella dichiarazione dei redditi compilano il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo possono inserire la tassa di iscrizione all'Ordine fra le spese per la produzione del reddito.

### **Sull'Albo professionale quali titoli possono comparire?**

Oltre al titolo di laurea e di abilitazione (com'è ovvio) possono essere pubblicati sull'Albo i titoli di specializzazione universitaria e i titoli di master universitari ai sensi del Decreto Ministeriale 509/1999.

Ogni altro attestato di formazione o aggiornamento non può essere pubblicato sull'Albo, anche se ovviamente può entrare a far parte del curriculum professionale del medico.

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

### **Cos'è la PEC?**

La PEC è un sistema di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

Permette di dare ad un messaggio di posta elettronica (che può contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato) lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale il concetto di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La disciplina normativa è principalmente contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto codice dell'amministrazione digitale).

### **Come funziona?**

Nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio gestore della Posta Elettronica Certificata, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora). Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di Posta Elettronica Certificata invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione della data e dell'ora, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. In questo modo si ha la certezza della consegna del messaggio certificato.

Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la Posta Elettronica Certificata garantisce anche l'integrità del messaggio trasmesso (secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione).

Le ricevute di consegna hanno piena validità legale, anche se il messaggio non è stato effettivamente letto dal destinatario (su cui grava l'onere della prova di non aver ricevuto il messaggio), in maniera simile alla cosiddetta "compiuta giacenza" dell'atto

giudiziario cartaceo o della raccomandata (la differenza è che la notifica "cartacea" per compiuta giacenza si perfeziona dopo 10 giorni dal deposito presso l'ufficio postale, mentre la notifica elettronica è pressoché istantanea).

La comunicazione ha valore legale solo se avviene tra caselle PEC, la normativa impone a tutti i diversi gestori della Posta Elettronica Certificata di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti. Se, invece, il messaggio viene inviato da una PEC a una casella email standard non c'è la certezza dell'avvenuta consegna/notifica (al pari di una lettera cartacea inviata per posta ordinaria) ed i messaggi non avranno valore legale.

La tecnologia PEC non è riconosciuta come standard internazionale ma è valida solo in Italia, per l'estero occorre continuare con le procedure utilizzate da sempre.

### Chi la utilizza?

Per poter utilizzare il servizio si deve disporre di un'apposita casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati. Il servizio può infatti essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA, l'organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.

La PEC è rivolta a:

- professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato che dovranno gestire le comunicazioni con la Camera di Commercio ed enti pubblici attraverso la PEC;
- aziende che dovranno dotarsi di un indirizzo di PEC da indicare già al momento della domanda di iscrizione al registro delle imprese;
- enti della Pubblica Amministrazione che desiderano inviare comunicazioni ufficiali verso altri enti della PA oppure verso i cittadini;
- privati che desiderano ottimizzare il proprio tempo e risparmiare in spese postali.

### È obbligatoria?

L'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che:

- le nuove società sono tenute a dichiarare il proprio indirizzo certificato all'iscrizione nel registro delle imprese;

- i professionisti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato ai rispettivi ordini;
- le società già esistenti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato al registro delle imprese;
- tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato.

Le caselle di Posta Elettronica Certificata di tutti questi soggetti saranno consultabili in forma telematica e in modo gratuito da chiunque, presso albi e registri pubblici.

Nel comma 7 la normativa individua quale unico requisito idoneo a far sorgere l'obbligo di attivazione della casella PEC l'iscrizione in un albo o elenco, senza distinzione alcuna sulla base dell'esercizio effettivo della professione. Ne segue che anche chi, pur non esercitando nei fatti la professione (anche se lavoratore dipendente), risulti iscritto in un albo o elenco di professionisti istituito con legge dello Stato è tenuto ad attivare una PEC e a comunicarla all'ordine di appartenenza.

Gli ordini ed i collegi, quindi, devono pubblicare in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Tutti gli indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano sono consultabili nel sito [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it).

### **Come ottenere un indirizzo PEC?**

Per agevolare gli iscritti agli adempimenti di legge, l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Macerata ha provveduto a stipulare una convenzione per la fornitura di PEC con la società ARUBA.

Per attivare la Posta Elettronica Certificata (€ 4,40 + iva per 3 anni) basta seguire le [istruzioni per l'attivazione \(clicca qui\)](#).

## ENPAM

### **Come versa il professionista i contributi per la pensione?**

I medici e gli odontoiatri, dal giorno della formale delibera di iscrizione all'Albo, sono automaticamente iscritti anche alla Cassa di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), organismo previdenziale di categoria.

Il professionista, quindi, non deve chiedere una ulteriore iscrizione alla Cassa, in quanto ciò discende automaticamente dall'iscrizione all'Ordine.

Nell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine, il professionista riceverà dall'ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale "Quota A" che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età.

Inoltre l'ENPAM richiede, nell'anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale "Quota B". Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell'anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione "pura", ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia, extra-moenia, prestazioni occasionali mediche e collaborazioni coordinate e continuative.

Se invece l'iscritto viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria privata, allora oltre a dover versare i contributi all'ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all'INPS.

### **Questi contributi all'ENPAM sono deducibili fiscalmente?**

Certamente, in quanto si tratta di contributi previdenziali obbligatori.

### **Cos'è il FONDO SANITÀ?**

Il Fondo Sanità è fondo pensionistico integrativo, cioè un fondo di pensione complementare riservato. Possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all'ENPAM che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana. Ha lo scopo di fornire agli aderenti, senza alcun fine di lucro, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione obbligatoria. L'aderente libero professionista può decidere se iscriversi o meno e, anno per anno, quanto versare

(anche nulla) e tali versamenti sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto fino a 5164,57 euro/anno. Si tratta di un fondo multicomparto, caratterizzato perciò da un assetto gestionale articolato su più comparti, ciascuno dei quali presenta un profilo rischio-rendimento differenziato. Al momento dell'iscrizione si può scegliere il comparto a cui aderire a seconda delle singole necessità. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.fondosanita.it](http://www.fondosanita.it)

### **Dove si possono trovare ulteriori informazioni sull'ENPAM?**

Consultando il sito internet: [www.enpam.it](http://www.enpam.it).

## ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

### (DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI)

In merito alle assicurazioni in ambito professionale probabilmente la polizza più importante per il professionista è quella riguardante la responsabilità civile professionale.

Attualmente la legge prevede l'obbligo di avere una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali. Tale obbligo non è sanzionato, nel senso che la mancanza della polizza non comporta di per sé una qualche forma di sanzione, ma è fortemente raccomandato stipularla, visto che i contenziosi medico-legali sono in continuo aumento.

La RC Professionale è necessaria sia per i medici ospedalieri che per i liberi professionisti.

Di seguito abbiamo riassunto con un decalogo gli aspetti più importanti che il giovane collega deve valutare prima di cimentarsi nell'attività professionale.

#### **Decalogo per una corretta e consapevole scelta in ambito assicurativo**

Premesso che nel caso in cui il medico/odontoiatra presterà servizio presso Strutture complesse dovrà verificare che:

- Il datore di lavoro sia in possesso di adeguate coperture sia patrimoniali che personali, in eventuale posizione di Amministrazione e/o Direttore Sanitario della Struttura;
- L'igiene e la sicurezza sul posto di lavoro, e che comunque, il libero professionista possa espletare con cura e diligenza gli atti relativi alla propria Professione.

#### **Tutto ciò premesso**

Si segnalano momenti di verifica che potrebbero “prevenire” eventuali irrimediabili scenari. In effetti è nella valutazione attenta delle proprie garanzie che si trova la soluzione del sereno vivere. Ecco, allora, alcuni suggerimenti:

- 1) Verificare sempre la possibilità di aderire a convenzioni fatte dalla FNOMCeO , dall'ENPAM o da associazioni di categoria;

- 2) Considerare l'opportunità che la retroattività della responsabilità Civile Professionale vada a coprire tutto l'arco di tempo da cui si è iniziato a lavorare;
- 3) Valutare la propria clientela per dare un ordine di grandezza al massimale della RCP;
- 4) Il massimale della RCP sia di almeno 1.000.000,00 di euro;
- 5) Osservare che nei disposti della RCP ci sia la formula pro-futuro, cioè la garanzia postuma;
- 6) Rifiutare offerte di RCP con premi particolarmente bassi. Potrebbero contenere elevate franchigie o scoperti;
- 7) Memorizzare i termini di denuncia degli eventuali sinistri;
- 8) Procurarsi una buona "Tutela Legale", a completamento della RCP che sia di Compagnia di assicurazione DIVERSA da quella della Responsabilità Civile Professionale;
- 9) Valutare la propria persona ed il proprio fatturato per proteggersi adeguatamente da infortuni e malattie;
- 10) Proteggere i propri investimenti ed il proprio Studio da eventuali danni accidentali.

## PARTITA IVA

La partita IVA è un insieme di numeri, nello specifico 11. Questi numeri sono molto importanti perché servono a identificare in maniera non equivoca la società o la persona fisica titolare della partita IVA stessa. La partita IVA viene attribuita dall'agenzia delle entrate.

### **Apertura partita iva**

Una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo il professionista può iniziare ad esercitare la professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi del caso.

Dal punto di vista fiscale, infatti, la legge prevede che il lavoratore autonomo con un reddito superiore ai 5.000 Euro, chieda all'Agenzia delle Entrate l'apertura della Partita Iva entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività libero professionale.

Si può presentare il modulo per ottenere la Partita IVA fisicamente presso l'ufficio apposito dell'Agenzia delle Entrate, ricordandosi di avere con sé un documento di identità.

Il possesso della Partita Iva è indispensabile per l'emissione delle fatture per prestazioni rese in regime libero-professionale. Viceversa l'apertura della Partita Iva non è necessaria per le attività di lavoro dipendente pubblico o privato o assimilati.

L'Ordine mette a disposizione degli iscritti un consulente che vi può aiutare e consigliare nella maniera più adeguata in questo mondo che risulta nuovo e difficile da capire, almeno all'inizio.

### **Regime fiscale**

A decorrere dal 01.01.2016 per i medici che iniziano l'attività professionale si può applicare il regime agevolato forfetario per gli autonomi introdotto dalla L.190/2014.

È terminata la possibilità di usufruire del regime fiscale di vantaggio (contribuenti minimi) previsto dal DL 98/2011 ed utilizzabile fino ad esaurimento solo da coloro che lo avevano scelto aprendo la partita iva non oltre il 31.12.2015.

Il regime forfetario comporta discrete semplificazioni in tema di adempimenti contabili e (da valutare caso per caso) minore tassazione relativamente alle imposte dirette.

L'accesso al regime è consentito anche a coloro che hanno attivato la partita iva negli anni precedenti essendo un regime sussistente senza limiti temporali né di età anagrafica.

#### Requisiti di accesso

L'accesso al regime, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell'annualità precedente, possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- i ricavi o i compensi non superano i limiti indicati nella Tabella allegata alla L. 190/2014, distinti a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata; €30.000,00 è il limite per i professionisti.
- le spese per lavoro dipendente e assimilato sostenute non superano 5.000,00 euro lordi;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, sostenuto per l'acquisto di beni mobili strumentali non supera 20.000,00 euro.

Sono inoltre condizioni ostative all'utilizzo del regime la partecipazione a società di persone o associazioni tra professionisti o a S.r.l. in regime di trasparenza nonché l'aver percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati (es: pensione) eccedenti l'importo di 30.000 euro.

#### Determinazione del reddito ed imposta sostitutiva

L'agevolazione - in termini di imposizione- consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 15% che si riduce al 5% per i primi cinque anni di attività.

L'imposta si applica su un reddito, determinato forfettariamente, applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività che, per i professionisti, è pari al 78%.

In pratica, in caso di compensi percepiti pari a 10.000 euro, l'imposta sostitutiva verrà applicata sul 78% di 10.000. Tale formula non consente la deduzione analitica delle spese effettivamente sostenute. Solo i contributi previdenziali sono ammessi in deduzione.

#### Esclusione dall'applicazione dell'IVA e da ritenuta d'acconto

I contribuenti che usufruiscono del regime forfetario non applicano mai l'Iva sulle fatture emesse e non sono soggetti all'istituto della ritenuta d'acconto.

Stante la presenza di numerosi vincoli e particolarità di funzionamento del regime si consiglia di valutare con il proprio commercialista la convenienza e l'applicabilità dello stesso.

### **Emissione fatture**

L'emissione del documento fiscale deve avvenire secondo modalità precise.

Prima di tutto devono seguire una numerazione consequenziale che comincia **dal numero 1 ogni anno** (per es. 02/2015) e con **cronologia di emissione sempre successiva** a quella della fattura precedente (es. 01/2015 in data 10-01-2015 e 02/2015 in data 15-01-2015).

Sulla fattura sanitaria deve essere applicata una marca da bollo da euro 2 solo per importi superiori a € 77,47. Secondo direttiva della agenzia delle entrate è un obbligo a carico del professionista e tale marca deve riportare la stessa data o una data antecedente a quella della fattura.

## SISTEMA TS

Il sistema TESSERA SANITARIA è quel sistema tramite cui il ministero della salute gestisce in maniera razionale la spesa sanitaria. La tessera sanitaria magnetica serve al singolo cittadino per essere riconosciuto del sistema ed accedere ai suoi servizi.

### Cosa dice il decreto 175/2014?

Il decreto 175/2014 stabilisce l'**obbligo di inviare al Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria) l'elenco delle spese sanitarie sostenute dai pazienti**. Quindi il medico ha l'obbligo di comunicare solo le fatture emesse direttamente ai pazienti e non quelle emesse per le collaborazioni prestate.

### Quali sono le spese da inviare al Sistema TS?

Il decreto 185/2015, con l'allegato A, definisce le prestazioni sanitarie per le quali bisogna inviare le fatture al Sistema TS. Nel caso degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli Odontoiatri, queste prestazioni sono:

- spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
- visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- certificazioni mediche;
- altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

### Entro quando va effettuato l'invio delle fatture al Sistema TS?

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quando è stata sostenuta la spesa.

### Cosa succede a chi non invia le fatture al Sistema TS?

Il decreto 158/2015, all'articolo 23, stabilisce sanzioni "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati". **Le sanzioni sono di 100 € per ogni comunicazione, fino a un massimo di 50.000 €**. Nel caso di errori, però, la sanzione viene annullata se si invia la correzione entro 5 giorni dalla scadenza. Se la correzione viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte a un terzo, fino a un massimo di 20.000 €. L'applicazione delle sanzioni entra in vigore dal gennaio 2017.

## **Come si effettua l'invio delle fatture al Sistema TS?**

Per prima cosa, il medico deve procurarsi le credenziali di accesso al Sistema, tramite il sito [www.systemats.it](http://www.systemats.it) (gli verranno inviate sull'indirizzo PEC), tramite il CED dell'ASUR se dipendenti ed infine tramite sede provinciale dell'Ordine dei Medici se liberi professionisti.

## **Dopo avere ottenuto le credenziali di accesso, il medico può inviare i dati al Sistema TS in 3 modi:**

- 1- applicazione web del Sistema TS;
- 2- delega al proprio commercialista;
- 3- software gestionale.

## LA RICETTA MEDICA

La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo o da un odontoiatra (abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.

### **E' valida la ricetta scritta su un normale foglio di carta?**

La ricetta scritta su un comune foglio di carta (cosiddetta "ricetta bianca") è certamente valida, purché contenga i seguenti elementi essenziali:

1. Intestazione con le generalità del medico ed eventualmente della struttura sanitaria in cui opera
2. Luogo e Data
3. Prescrizione: va specificato il nome del farmaco riportato sul prontuario (nome commerciale o principio attivo: nessuna imposizione, contrariamente alla ricetta SSN)
4. Firma autografa del medico

Non è necessario (salvo eccezioni), ma comunque caldamente consigliato, indicare il nome e cognome dell'assistito, la posologia e il dosaggio. In caso manchi quest'ultimo, il farmacista è tenuto a consegnare la confezione con la minor quantità possibile di principio attivo.

### **La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano?**

Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer. Quello che conta è che la firma deve sempre essere autografa e in originale.

### **I farmaci prescritti con questo tipo di ricetta chi li paga?**

I farmaci prescritti con la "ricetta bianca" sono sempre a totale carico dell'assistito. Per ottenere farmaci a totale o parziale carico dello Stato, nei casi previsti dalla legge, è indispensabile che il medico utilizzi l'apposito software per la prescrizione a carico del SSN (vedi risposte seguenti).

## **Quali farmaci si possono prescrivere sulla "ricetta bianca"?**

Tutti quei farmaci che sulla confezione recano la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".

## **Quanto tempo vale la "ricetta bianca"?**

La "ricetta bianca" ha validità non superiore a 6 mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.

## **Esistono ricette sicuramente "non ripetibili"?**

I farmaci che per il loro uso continuato possono determinare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute del paziente, possono essere prescritti soltanto con una ricetta "non ripetibile". In ogni caso questi medicinali recano sulla confezione la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".( ad esempio nimesulide...)

## **Quanto tempo vale una ricetta "non ripetibile"?**

La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro 30 giorni dalla data della sua compilazione. Alla presentazione al farmacista, questi consegna il medicinale e ritira la ricetta.

## **Gli altri professionisti sanitari (infermieri, farmacisti, biologi) possono fare ricette?**

No, la prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico.

## **Cos'è la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale?**

Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso,

il medico deve necessariamente utilizzare la cosiddetta "ricetta dematerializzata". Se il medico prescrive un farmaco, anche di fascia A, su una "ricetta bianca", il costo sarebbe comunque a carico dell'assistito.

### **Chi può prescrivere farmaci a carico del SSN?**

I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN.

Non possono, quindi, prescrivere con la ricetta dematerializzata i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN.

### **I medici dipendenti e convenzionati con il SSN possono usare la ricetta dematerializzata in qualunque contesto?**

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano la ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, compresa la intramoenia in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il software apposito ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca".

A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare la ricetta dematerializzata, così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell'ambito non può usare il suddetto tipo di ricetta. Farlo significa porre a carico dello Stato il costo di farmaci prescritti in regime non istituzionale e ciò può comportare l'accusa di truffa ai danni del SSN.

### **La ricetta "dematerializzata" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca"?**

In linea di principio sì, con l'aggiunta che sulla ricetta a carico del SSN deve essere indicato il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Il cittadino può anche chiedere che sul proprio nome e cognome sia apposta una etichetta adesiva per tutelare la sua riservatezza.

## **Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe?**

Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti. Ma non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriata prescrizione (che non è quindi un'ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.

## **Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco?**

No, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca. Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.

## **Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta?**

Sì, la legge prevede che in caso di estrema necessità e urgenza il farmacista possa consegnare all'assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica.

## **Quali sono queste situazioni di estrema necessità ed urgenza?**

Per esempio quando l'assistito, dimesso il giorno precedente dall'ospedale, richiede al farmacista un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con quel tipo di farmaco. Oppure quando il paziente chiede al farmacista un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non

anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione. Il farmacista deve, comunque documentare in apposito registro questi casi eccezionali.

### **Cos'è la ricetta "limitativa"?**

E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". E' pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti. Infine è anche una ricetta "limitativa" quella che riguarda medicinali utilizzabili esclusivamente dal medico specialista durante la visita ambulatoriale.

### **Cos'è la ricetta per i farmaci stupefacenti?**

E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.

## TIMBRO PROFESSIONALE, CARTA INTESTATA E PUBBLICITÀ SANITARIA

### **Timbro professionale per ricette**

Lo scopo del timbro è quello di rendere identificabile il medico prescrittore. Di seguito un esempio delle generalità che rendono un timbro identificabile:

1. Nome e Cognome
2. Qualifica
3. Numero di iscrizione al proprio Ordine

Rossi dott. Mario  
Odontoiatra  
Omceo MC iscr. n. 1875

Queste sono le informazioni minime che rendono il medico prescrittore riconoscibile in maniera univoca, tutto il resto può essere considerato un sur plus.

Inserire il numero di cellulare è una buona idea se si vuole essere rintracciati dai propri pazienti o dalle farmacie, perché soprattutto agli inizi può capitare che qualche ricetta non venga compilata correttamente.

Si consiglia vivamente di non utilizzare il proprio numero personale, ma di adibire ad hoc una nuova SIM, onde evitare spiacevoli fenomeni di “stalking” fuori servizio.

### **Timbro professionale per fatture**

Molti timbri riportano anche indirizzo, codice fiscale o Partita IVA.

Queste informazioni vanno poste sul timbro se verrà utilizzato a fini fiscali, ossia su fatture e ricevute, per rendere tali documenti fiscalmente validi.

In tal caso quindi il timbro dovrà essere così composto:

1. Nome e Cognome
2. Qualifica
3. Numero di iscrizione al proprio Ordine (e/o codice regionale, se disponibile)
4. Indirizzo fiscale (ad inizio professione può coincidere con la residenza)
5. Partita IVA (e/o codice fiscale)

Anche in questo caso è possibile ovviamente aggiungere il numero telefonico.

Il consiglio è quindi, se si vuole salvaguardare la propria privacy, di avere due timbri differenti da utilizzare per ricette e fatture.

Il "timbro fiscale" si può evitare se si utilizzano dei prestampati personalizzati per le fatture, in cui siano già riportate le proprie generalità.

Il formato classico è grande, rapido da usare, duraturo, ma poco maneggevole da trasportare.

Il formato tascabile sta in tasca ma oltre ad essere più macchinoso ha forti limitazioni sulla quantità di caratteri che può essere inserita, viste le dimensioni ridotte.

### **Pubblicità sanitaria**

Oltre al titolo di laurea è possibile indicare sia sul timbro che sui prestampati i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici e ogni altro titolo consentito dalle norme vigenti. È consentito inoltre indicare corsi di perfezionamento o di alta formazione purché si indichino con la dicitura corretta, senza che risultino confondibili per esempio coi titoli di specializzazione.

## ECM

ECM è un acronimo che sta ad indicare Educazione Continua in Medicina, ed è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

### **E' obbligatorio l'ECM?**

Sì, l'ECM è obbligatorio, a partire dal 2002 (anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.) per il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

### **In cosa consiste?**

Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie che dovranno essere acquisiti nell'arco di un triennio specifico.

L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di crediti formativi ECM, che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi ECM assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito. L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua

### **Chi può essere esonerato?**

E' esonerato dall'obbligo dell'ECM il sanitario che:

1) frequenta corsi di formazione post-laurea della categoria di appartenenza in Italia o all'estero, (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999);

2) frequenta corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs 368/17.08.1999, emanati in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;

3) effettua formazione complementare (corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al DPR 270/28.07.2000 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale");

4) frequenta corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla L. 135/05.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

5) usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/30.12.1971 e successive modificazioni;

6) usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/24.12.1986 e successive modificazioni;

7) soggiorna all'estero per giustificati motivi o per attività lavorativa.

8) usufruisca delle disposizioni in materia di malattia così come disciplinato CCNL delle categorie di appartenenza

9) sia richiamato alle armi o in caso di volontariato presso la C.R.I. (Art. 14 R.D. Legge 10/8/1928, n. 2034 e artt. 36 e 245 del R.D. n. 4847/1936 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

11) siano domiciliati o che esercitano la propria professione presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

12) frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinques del D.lgs. n. 502/92.

Occorre a tal proposito conservare la documentazione comprovante il diritto all'esonero dall'obbligo della frequenza dei corsi ECM.

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2015 a gennaio 2016, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2015, ossia per l'anno 2015 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono

assorbiti dal diritto di esonero vantato dal professionista per le tipologie indicate precedentemente.

### **Quanti crediti devo acquisire e in quale periodo di tempo?**

I crediti formativi devono essere acquisiti nell'arco di un triennio prefissato (attualmente si considera il triennio 2017-2019). Per questo triennio è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (indicativamente 50 crediti annui). E' prevista la possibilità di avere dei bonus in base ai crediti acquisiti nel triennio precedente.

Ma se mi laureo ad ottobre 2016 e mi iscrivo all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a febbraio 2017, quanti crediti devo acquisire e quando?

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all'Albo Professionale decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo stesso.

Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine.

Nel caso specifico sarò quindi obbligato ad accumulare crediti ECM a partire dall'anno 2018 (rientrando nel triennio 2017-2019).

### **Come faccio a tenere sotto controllo la mia situazione riguardo agli ECM conseguiti nei vari anni?**

Esiste un Consorzio, il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) cui sarai iscritto automaticamente una volta che ti sarai iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (senza la necessità di presentare documentazione specifica, né di pagare alcun costo).

Il Co.Ge.A.P.S. ha per oggetto la gestione di una banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della salute.

Per poter accedere ai tuoi dati e per controllare la tua situazione ECM sarà sufficiente registrarsi al sito [www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)

## COSA FARÒ DA GRANDE:

### collaboratore, socio, direttore sanitario, dipendente

Quando si sceglie una professione si pensa soprattutto all'aspetto più nobile e romantico del lavoro che ci troveremo a svolgere. Durante tutto l'iter formativo ogni studente, dotato di passione, svolge il proprio percorso didattico con grande dedizione.

Poi arriva il momento del tirocinio e delle applicazioni pratiche. E tutto quello che prima si trovava scritto sul libro ora diventa finalmente realtà. Arriva il momento di muovere le mani, arriva il momento di mettere in pratica tutto ciò che in tanti anni di sacrificio è stato imparato dei testi.

Nessuno ci ha mai insegnato ad amministrare e a gestire le nostre risorse e le nostre capacità. Il professionista deve saper gestire anche gli aspetti che riguardano l'amministrazione dello studio, la gestione del personale, adempiere agli obblighi di legge, e molto altro. In questo mare magnum si celano molte insidie.

Come prima cosa ci sentiamo di consigliare di sfruttare al massimo ciò che ci offre l'università e la clinica universitaria. Cercare di apprendere il più possibile durante il tirocinio e se si può, continuare a frequentare la clinica o il reparto anche dopo la laurea. Nessun altro posto è più adatto per imparare avendo al proprio fianco colleghi esperti che ti sanno consigliare e pazienti bisognosi delle nostre cure.

Non è indispensabile iscriversi al master più costoso o più blasonato per poter imparare ciò che vi servirà. A volte può essere utile frequentare lo studio di qualche collega ben referenziato e ben disposto a trasferire le proprie conoscenze al giovane collega. Quindi la formazione professionale fatta sul campo è materia indispensabile per poter cominciare l'attività con consapevolezza e autonomia.

E dopo tutto questo tempo speso ad imparare, spesso il neofita è mosso anche dalla voglia di guadagnare. Capita di ricevere proposte allettanti provenienti da ambiti poco trasparenti. La situazione tipo è quella nella quale si propone al giovane collega di fare da direttore sanitario. A questo punto il giovane, da una parte lusingato dalla proposta, e dall'altra voglioso di raggiungere la propria indipendenza economica, accetta, ignorando che a volte dietro a proposte tanto allettanti si possono celare delle insidie. In questa particolare fattispecie attenzione a non favorire l'abuso della professione medica e odontoiatrica!

L'altra situazione classica in cui il neofita si trova, è quella di rivolgersi a grandi strutture che ben volentieri accolgono giovani medici volenterosi. Queste organizzazioni, il più delle volte sono delle società di capitali. Si tratta di vere e proprie aziende che investono ingenti somme acquisendo locali, tecnologie, e arredi accattivanti. In questo caso se il nuovo impiego sarà in una struttura del tipo "low-cost" attenzione a rispettare sempre il codice deontologico, e operare con "scienza e coscienza".

Ci teniamo a ribadire che queste sono situazioni che a volte si possono verificare, e che non sempre ci si imbatte in vicende così scabrose.

È fondamentale la buona conoscenza del codice deontologico che rappresenta una guida importante e un testo da rispettare durante tutta la nostra attività professionale. Non rispettare il codice deontologico significa venire meno alla buona condotta nei confronti dei pazienti e dei colleghi. Nella condizione del favoreggiamento dell'abusivismo, oltre che contravvenire al codice penale, sussiste anche una violazione del codice deontologico. La sanzione disciplinare prevista per il favoreggiamento dell'attività abusiva della professione medica è di un anno di sospensione. Non è difficile comprendere come una condizione tale sia, oltre che uno sfregio indelebile per nostra la carriera, anche una condizione di gravissima difficoltà economica.

Per quel che riguarda l'esercizio della professione con imposizioni da parte di amministratori terzi, ci espone al rischio di agire tutt'altro che con scienza e coscienza, e portarci a compiere manovre dannose per il paziente. Vi ricordo che la responsabilità in ambito medico legale è attribuibile esclusivamente all'operatore e non a chi vi ha detto di fare un determinato trattamento. Il medico è sempre responsabile di ciò che fa. Detto questo non resta molto altro da aggiungere.

Per chi vuole rimanere con i piedi per terra il modo migliore è sempre quello di cominciare la propria attività come collaboratore presso studi medici o dentistici referenziati. È consigliabile sempre interpellare l'ordine dei medici per chiedere informazioni in merito allo studio o al collega che ci offre lavoro in modo tale da avere delle referenze e dei riferimenti sicuri.

Quindi parola d'ordine "buonsenso", e prima di agire se avete dei dubbi contattate l'Ordine di appartenenza. L'Ordine è anche casa vostra e troverete sempre qualcuno disposto a darvi un consiglio fraterno.